

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CX.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	1106	PASTORE ed altri: Per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (976);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		SIMONINI ed altri: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (<i>Urgenza</i>). (2669),	
Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855);		ELKAN ed altri: Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (<i>Urgenza</i>). (2738)	1107
COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni inabili a lavoro proficuo e nullatenenti. (96);		PRESIDENTE	1107
CAPPUGI, PASTORE e MORELLI: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297);		Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):	
SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519);		Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi. (2804);	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886);		COLITTO: Sistemazione al lavoro di profughi giuliani e dalmati (2203);	
BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni (1137)	1106	ANGIOY ed altri: Modifica dell'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi. (1712)	1108
PRESIDENTE	1106, 1107, 1109	PRESIDENTE	1108
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1106, 1107	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1106, 1107	CERVONE: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (2249)	1108
BERLINGUER	1107	PRESIDENTE	1108
		BUBBIO, <i>Relatore</i>	1108

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

	PAG.
Proposta e disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
ALESSANDRINI Costituzione in Comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal Comune di Casale Litta, in provincia di Varese (2818),	
Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> (3103))	1109
PRESIDENTE	1109
RUSSO	1109
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1113

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Dominedò e Sensi sono in congedo.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96); dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento ». (297); del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità. (886); dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensione. (1137); e del disegno di legge: Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato », nonché delle proposte di legge: « Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni inabili a proficuo la-

voro e nullatenenti », d'iniziativa del deputato Colitto; « Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo " sfollamento " », d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli; « Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni a familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato », d'iniziativa del deputato Scalia; « Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità », d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri. « Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni », d'iniziativa dei deputati Berlinguer e altri.

Il relatore ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Nella precedente seduta la Commissione approvò l'articolo 4, che corrisponde numericamente all'articolo 3 del testo unificato e all'articolo 10 del disegno di legge governativo e ci fermammo, dati i dissensi che erano sorti, sull'articolo relativo alla copertura.

Ora, l'onorevole Sottosegretario Amatucci, mi ha informato che il Governo presenta un articolo relativo alla data di decorrenza della legge ed alla copertura.

Per ragioni di bilancio il Governo chiede — ed è una disposizione più favorevole — che la decorrenza abbia luogo dal 1° gennaio 1958. Quanto alla copertura, il Governo provvederà nell'esercizio 1957-58 con i quattro miliardi già stabiliti. Per gli anni successivi si provvederà con apposita imputazione nei prossimi bilanci.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ha riferito il relatore, il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1958 ».

Quanto alla copertura, il Governo propone, in sostituzione all'articolo 4 del testo unificato, il seguente articolo:

« All'onere di quattro miliardi, derivante nell'esercizio 1957-58 dalla applicazione della presente legge, si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

Debbo, tuttavia, confermare le riserve già fatte dal Governo a proposito di alcuni emendamenti approvati dalla Commissione.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

BERLINGUER. Data la impostazione della legge è da prevedere che, in un primo periodo di applicazione, non si avranno oneri superiori a quelli previsti nell'articolo letto dall'onorevole Sottosegretario, sia perché non tutti presenteranno subito le domande sia perché le pratiche avranno bisogno di un certo tempo per essere istruite. Quindi, sono favorevole alle proposte del Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, metto in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

« La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1958 ».

(È approvato).

Metto in votazione l'ultimo articolo, relativo alla copertura:

« All'onere di quattro miliardi derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico del capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

Resta inteso che in sede di coordinamento verrà data l'esatta numerazione agli articoli e sarà curata la loro più opportuna collocazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Desidero esprimere un ringraziamento a tutti i colleghi e, particolarmente, al rappresentante del Governo, che si è prodigato per la felice risoluzione delle numerose questioni presentatesi nella lunga e laboriosa discussione di questo disegno di legge.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle parole del relatore onorevole Tozzi Condivi. Un ringraziamento voglio esprimere anche al Presidente della Commissione che ha saputo, con tatto e con abilità, dirigere questo dibattito. Non posso non estendere il mio ringraziamento a tutti i colleghi che hanno collaborato alla formulazione di un testo che era tanto atteso dalle categorie interessate e che va certamente incontro alle loro aspirazioni.

Nello stesso tempo voglio far rilevare che la felice conclusione a cui si è giunti, dimostra come il Governo, contrariamente a qualche errata supposizione, era fermamente deciso a varare questo disegno di legge. Oggi sono anche in grado di assicurare la Commis-

sione che nulla è stato tralasciato per trovare un preciso adeguamento all'articolo 81 della Costituzione — le osservazioni dell'onorevole Lucifredi, di cui alla scorsa seduta, erano quanto mai fondate — in modo da venire incontro non solo all'aspettativa del paese, ma anche del Parlamento.

PRESIDENTE. Nel ricambiare i ringraziamenti ai colleghi, non possono non osservare che permangono ancora alcune preoccupazioni nei riguardi della Commissione Finanze e tesoro.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il parere della IV Commissione dice che: « Qualora dall'approvazione di un testo unificato di questo provvedimento derivassero varianti che importino aumento di spesa rispetto a quella prevista nel testo originale, la Commissione stessa sarebbe stata contraria ». Ora, il testo originale del Governo non differisce, per quanto concerne l'onere dal testo che abbiamo approvato oggi. Basta leggere l'articolo 12 del disegno di legge, che dice.

« All'onere di 4 miliardi derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del Fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Ritengo comunque opportuno che la IV Commissione, si esprima anche sul testo unificato. Provvederò ad ottenere il parere immediatamente.

Sospendo, quindi, la discussione.

Passeremo, frattanto, al seguente punto dell'ordine del giorno.

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pastore ed altri: Per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (976); dei deputati Simonini ed altri: Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (2669); dei deputati Elkan ed altri: Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. (2738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge. « Per la sistemazione giuridica ed economica

dei collocatori comunali », d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri; « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali », d'iniziativa dei deputati Simonini ed altri; « Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali », d'iniziativa dei deputati Elkan ed altri.

La Commissione finanze e tesoro non ha ancora espresso il suo parere ed a termini del regolamento ha chiesto una proroga. Quindi la discussione di queste proposte di legge abbinata viene rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi. (2804); e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Sistemazione al lavoro di profughi giuliani e dalmati. (2203); dei deputati Angioy ed altri: Modifica dell'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi. (1712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi »; nonché delle seguenti proposte di legge: « Sistemazione al lavoro di profughi giuliani e dalmati », d'iniziativa del deputato Colitto e « Modifica dell'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi », d'iniziativa dei deputati Angioy e altri.

Su questi provvedimenti abbinati l'onorevole Berry ha già svolto la sua relazione. Non essendo presente il rappresentante del Ministero dell'interno, competente nella materia, la discussione è rinviata ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cervone: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cervone: « Modifiche al-

l'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali ».

Il relatore, onorevole Bubbio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 183 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, stabiliva che i vicesegretari comunali e provinciali potevano partecipare ai concorsi per i posti vacanti, in quanto appartenenti ad un grado immediatamente inferiore a quello del segretario del comune e della provincia, presso cui prestavano servizio; essi, quindi, salva la predetta limitazione di grado, godevano nei concorsi degli stessi diritti dei segretari comunali e provinciali.

La legge 27 giugno 1942, n. 851, innovando alle precedenti disposizioni, ha stabilito, successivamente, per tutti i segretari l'obbligo del possesso della laurea in giurisprudenza per l'accesso ai posti di segretario nei primi quattro gradi ma, in via transitoria — con l'articolo 5 — esonerò da tale prescrizione i segretari in servizio alla data di entrata in vigore della legge, senza fare cenno dei vicesegretari, che si sono così trovati nell'impossibilità di concorrere ai detti gradi, in quanto privi di laurea.

La nuova legge 9 agosto 1954, n. 748, non ha mutato tale norma, dando luogo a un non celato malcontento da parte dei vicesegretari interessati, che lamentano una sostanziale modificazione di carriera, in quanto i capitoli originali delle loro nomine prevedevano, in molti casi, la promozione al posto di segretario attraverso un concorso interno ed anche per chiamata e, in ogni caso, la legge 3 marzo 1934, n. 383, li ammetteva, senza prescrizione di laurea, ai concorsi, salvo la limitazione del grado, di cui già si è detto.

Si aggiunga che per effetto di questa interdizione sono sorte situazioni talora anormali, essendosi avuti dei vicesegretari non laureati dei primi quattro gradi e già dichiarati idonei dal Ministero ai concorsi nazionali per i posti di segretario dei gradi stessi, o che già avevano esercitato la reggenza per incarico ministeriale, che si videro esclusi dai nuovi concorsi per difetto di laurea.

A questa situazione non si è riparato con l'ultima legge 9 agosto 1954, n. 748. Tale lacuna era stata, tuttavia, rilevata come meritevole di riesame da parte degli appartenenti alla categoria interessata.

Di questa esigenza si è fatto interpretare l'onorevole Cervone con la proposta di legge del 9 maggio 1956, n. 2249, con la quale s'in-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

tende ammettere i vicesegretari ai concorsi preindicati. Questa proposta, infatti, stabilisce sostanzialmente che, per la nomina a segretario generale di I e II classe ed a segretario capo di I e II classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza, non solo per i segretari comunali e provinciali, ma anche per i vicesegretari dei comuni e delle province purché in servizio, e con tali mansioni, alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 861.

Il relatore ritiene che si possa aderire, in via eccezionale, a questa proposta, per la preminente considerazione che essa risponde ad equità e giustizia, in quanto è limitata a ripristinare per gli interessati una facoltà già contemplata dalle leggi precedenti, in base alle quali essi avevano iniziato la loro carriera in vista di aspettative degne di considerazione.

È da rilevare, d'altra parte, che — come scrive il proponente — è stato recentemente emanato il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che all'articolo 20 stabilisce il principio dell'accesso alle carriere direttive statali anche del personale non laureato, e questo principio deve essere esteso anche ai segretari comunali, ai quali è attribuita la qualifica di funzionari dello Stato.

Si tratta, d'altronde, di un numero ristretto di funzionari, che per il posto occupato e per il lungo servizio prestato sono ancora in grado di dare agli Enti presso i quali lavorano il vantaggio di una sostanziale preparazione, affinata attraverso l'esperienza e lo sviluppo di adeguato senso giuridico, certo non inferiore a quello che può essere dato dal possesso di una laurea. Questa considerazione può bene far cadere eventuali prevenzioni nei confronti di tale categoria, che non domanda né promozioni né privilegi, ma si limita a chiedere, in via transitoria e con le limitazioni previste, la facoltà di essere ammessi a determinati concorsi, anche senza laurea, come previsto dalle precedenti leggi sotto il cui impero avevano iniziato la loro carriera.

Il relatore propone, pertanto, di accogliere la proposta di legge in esame senza variazioni.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io non posso esprimere il parere del Governo su questa materia, perché è di competenza del Ministero dell'interno, il cui rappresentante non è presente.

PRESIDENTE. Per la ragione esposta dall'onorevole Sottosegretario, la discussione della proposta di legge viene rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Alessandrini: Costituzione in Comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal Comune di Casale Litta, in provincia di Varese. (2818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: « Costituzione in Comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal Comune di Casale Litta, in provincia di Varese ».

Non essendo presente il rappresentante del Ministero dell'interno, competente in materia, la discussione viene rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma ».

Non essendo presente il rappresentante del Ministero dell'interno, competente in materia, la discussione viene rinviata ad altra seduta.

RUSSO. Prego il Presidente di voler mettere questo disegno all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Si riprende la discussione delle proposte e del disegno di legge sulle pensioni.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al testo unificato.

Do ora lettura degli articoli del testo testé approvato, come risultano dopo il coordinamento.

Se non vi sono osservazioni, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65 anno di età.

I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al compi-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

mento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, né a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza dalla cessazione dal servizio.

Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici.

La pensione è commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.

A partire dal 1° luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.

(È approvato).

ART. 2.

Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio utile e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 3.

Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 4.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data della entrata in vigore della presente legge abbia superato i limiti di età ivi previsti e non conti 40 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un biennio dalla data sopraindicata.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo e non abbia compiuto i venti anni di servizio effettivo è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che raggiungerà il limite di età entro un biennio dalla data dell'entrata in vigore della presente legge senza aver compiuto, rispettivamente, 40 anni di servizio utile o venti anni di servizio effettivo.

(È approvato).

ART. 5.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti e conti 40 anni di servizio utile può essere trattenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore ad un anno dal compimento dei predetti limiti di età.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale che conti 40 anni di servizio utile e che raggiungerà il limite di età entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge.

Il personale che viene trattenuto in servizio ai sensi del primo e del secondo comma è collocato in soprannumero rispettivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dalla data di compimento di entrambi i limiti di età e di servizio. In corrispondenza ai posti considerati in soprannumero devono tenersi scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza del personale stesso.

(È approvato).

ART. 6.

I provvedimenti che dispongono nomine a posti di ruolo negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere tempestivamente richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data da cui ha effetto la presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.

Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data da cui ha effetto la presente legge hanno facoltà di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di reversibilità possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso.

(E approvato).

ART. 7.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.

I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi dell'articolo 6.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena

di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.

Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei Conti. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti può presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto.

(E approvato).

ART. 8.

Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quella di specializzazione rilasciato da corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

(*E approvato*).

ART. 9.

L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio.

(*E approvato*).

ART. 10.

All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza e il libretto (certificato d'iscrizione) sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto è stata eseguita con le modalità di cui al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al Sindaco del comune di residenza del pensionato. Il Sindaco deve fornire assicurazione al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del comune della qualità di pensionato del titolare del libretto.

(*E approvato*).

ART. 11.

La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall'articolo 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221, è consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente articolo 9.

A favore degli insegnanti elementari — e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attività di servizio — la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai Provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.

(*E approvato*).

ART. 12.

La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo o dei ruoli transitori ed aggiunti, deceduto dopo aver maturato venti anni di anzianità utile ai fini della pensione, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto entro i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio dagli ordinamenti delle singole amministrazioni o, comunque, prima dell'effettivo collocamento a riposo del dipendente.

Ha, tuttavia, diritto a pensione di reversibilità la vedova qualora il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del pensionato e, comunque, non oltre il suo 70° anno di età.

La pensione non spetta quando sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato di separazione per colpa della moglie alla quale, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto un assegno alimentare pari alla pensione di reversibilità diminuita di un quarto.

Alla vedova — che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma — del dipendente, deceduto dopo un anno di servizio effettivo e prima di venti anni, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Quando la morte sia dovuta a causa di servizio, ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970, la pensione spetta alla vedova anche se il coniuge non aveva maturato venti anni di anzianità utilizzabile ai fini della pensione.

La pensione spetta, inoltre, in caso di decesso della moglie dipendente civile, al marito quando questi sia riconosciuto inabile al la-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

voro proficuo, risulti a carico della moglie ed abbia contratto il matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età.

(È approvato).

ART. 13.

La pensione spetta, altresì, ai figli legittimi, legittimati o naturali del dipendente o della dipendente civile, deceduto, in qualunque tempo abbia contratto matrimonio, sempreché siano minorenni e le figlie minorenni siano, inoltre, nubili.

La pensione è dovuta anche ai figli maggiorenni ed alle figlie nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro o non idonei per ragioni di età, conviventi a carico del dipendente civile e che siano nullatenenti.

Si considerano nullatenenti gli orfani che non fruiscono di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante.

Sono equiparati ai figli predetti: gli adottivi, gli affiliati, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge.

Qualora non vi siano, né il coniuge, né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ad anni sessanta, oppure inabili a lavoro proficuo, se risultavano a carico del deceduto.

Sono equiparati ai genitori legittimi quelli naturali, gli adottanti, gli affilianti, il patriigno e la matrigna.

(È approvato).

ART. 14.

Le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente e, nel caso che vengano a cessare, la pensione viene revocata.

(È approvato).

ART. 15.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche agli aventi diritto degli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e salariati militari.

(È approvato).

ART. 16.

Le norme contenute nella presente legge si applicano, altresì, nei confronti del personale

delle ferrovie dello Stato, per il quale, peraltro, sono fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore.

(È approvato).

ART. 17.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

(È approvato).

ART. 18.

All'onere di 4 miliardi derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 19.

Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Metto in votazione il nuovo titolo: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato ».

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge sulle pensioni nn. 2855, 96, 297, 519, 886, 1137, approvati questa mattina nel testo unificato.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

Comunico il risultato della votazione segreta.

« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato »

Presenti e votanti	46
Maggioranza	24
Voti favorevoli	44
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi, Almirante, Antoniozzi, Bartesaghi, Berlinguer, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corbi,

Cotellessa, Delcroix, De Maria, Di Paolantonio, D'Onofrio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Quintieri, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI